CAMERA DEI DEPUTATI N. 1353-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **GATTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 7 giugno 1950 (*Stampato n. 852*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 9 giugno 1950

—

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! Prima di passare all'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario che va dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, riteniamo opportuno ribadire il voto già espresso dalla vostra prima Commissione che anche le spese per l'attività degli Istituti, Enti ed Amministrazioni che fanno capo alla Presidenza del Consiglio siano sottoposti all'esame della prima Commissione. Attualmente tali spese vengono comprese nel bilancio del Tesoro e, conseguentemente, l'attività di tali Enti ed Amministrazioni viene discussa in tale sede.

Non ci pare vi possa essere dubbio sulla competenza della prima Commissione a tale discussione, essendo essa competente per gli affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno.

Nel mentre però la Commissione ribadisce tale questione di principio, non ritiene opportuno, come già fece, invece, la prima Commissione del Senato, scendere all'esame delle spese assegnate nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attività degli Enti facenti capo alla Presidenza del Consiglio, perché, essendo già stato discusso dinanzi alla Camera il bilancio del Tesoro, tale esame si risolverebbe in un inopportuno duplicato.

ASPETTO TECNICO DEL BILANCIO

Sotto l'aspetto tecnico il bilancio sottoposto alla vostra approvazione presenta dei miglioramenti nei confronti dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1949-1950.

Esso, infatti, secondo il voto espresso da più parti della Camera, è preceduto da una relazione nella quale le differenze degli stanziamenti, sia nelle spese ordinarie, che nelle spese straordinarie, sono chiaramente riassunte, ed è illustrata la ragione della variazione stessa sia in aumento che in diminuzione.

Altrettanto dicasi per le variazioni relative al debito vitalizio.

Sotto l'aspetto tecnico si fa ancora rilevare un miglioramento nella descrizione e nella classificazione delle varie voci del bilancio, miglioramento reso possibile dalla creazione della Direzione Generale della pubblica assistenza, che ha permesso una più logica classificazione e descrizione delle voci alla stessa inerenti. Sempre sotto l'aspetto tecnico sono però possibili e doverosi ulteriori miglioramenti, sia nella classificazione e descrizione delle varie voci del bilancio, sia in ordine all'allocazione di alcune voci sotto il titolo della spesa ordinaria anziché sotto quello della spesa straordinaria. Infatti certi oneri debbono ormai ritenersi consolidati, per cui si ravvisa opportuno lo spostamento proposto.

DATI RIASSUNTIVI DELLE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE

La relazione che precede lo stato di previsione, e di cui sopra abbiamo fatto cenno, dispensa il relatore dall'esame generale delle variazioni dello stato stesso. Riteniamo opportuno riassumere solo i dati fondamentali.

Per l'esercizio 1950-51, le spese vengono proposte nella somma complessiva di lire 92.286.964.512, di cui lire 92.086.892.900 concernono la parte effettiva e lire 200.071.612 il movimento di capitali, con un aumento di lire 1.322.574.975 in confronto della spesa prevista per l'esercizio 1949-50. Le ragioni che concorrono a formare detto aumento e le diminuzioni di stanziamenti che si contrappongono alle maggiori spese di cui sopra, sono esposte nella relazione citata.

Il commento delle più importanti di tali variazioni verrà fatto trattando degli argomenti a cui le variazioni stesse si riferiscono.

SISTEMA SEGUITO NELLA RELAZIONE

Nello stendere la relazione riteniamo opportuno esporre le principali questioni che interessano le varie Direzioni generali del Ministero, commentando, quando ne sia il caso, le voci del bilancio ad esse riferentisi e dando alla fine della relazione uno sguardo complessivo all'attività del Ministero.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Già l'anno scorso il relatore della Commissione, onorevole Bovetti, nella sua elaborata e pregevole relazione, osservava come il personale dell'Amministrazione civile dell'interno fosse insufficiente.

Il campanello d'allarme allora suonato non ha però sortito l'effetto desiderato e la situazione sotto questo aspetto non è migliorata. Se in molte branche dell'Amministrazione dello Stato si può parlare di inflazione di funzionari, questo non è il caso della Amministrazione civile dell'interno, la quale svolge con ruoli insufficienti, con un trattamento economico inferiore a quello dei funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, un servizio effettivamente lodevole sia nel Ministero che nelle Prefetture.

Dal 1915 ad oggi le variazioni dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno risultano dai dati di cui l'unito prospetto.

	ANNI					
	1915	**1919**	**1923**	**1937**	**1940**	**1948**
Gruppo *A*	1.361	1.376	1.243	1.133	1.350	1.488
» *B*	780	780	712	640	835	953
» *C*	785	1.187	1.015	1.003	1.257	1.540
Subalterni	589	749	730	600	730	820
Totale . . .	3.515	4.092	3.700	3.376	4.172	4.801

La differenza in aumento è di 1286 unità, di cui 127 nel gruppo *A*, 173 nel gruppo *B*, 755 nel gruppo *C* e 231 nel personale subalterno. Occorre, peraltro, precisare che l'incremento degli organici è sostanzialmente minore, perché l'aumento dei posti nel gruppo *C* è, in realtà, soltanto di 285 unità, dato che, fino al 1919, gli scrivani non appartenevano ai ruoli organici, ma erano considerati a parte, quali elementi pagati a giornata. In effetti, perciò, dal 1919 ad oggi gli organici sono aumentati soltanto di 716 unità.

Senonché, dal 1915 ad oggi, la popolazione italiana è salita da 36.670.000 a 46.110.000 abitanti, il territorio nazionale è aumentato da 286.610 chilometri quadrati a 310.020 chilometri quadrati, le provincie sono passate da 69 a 88 (senza contare l'ex Prefettura di Trieste, attuale Presidenza di Zona). Di più, l'attività dello Stato si è estesa, nel campo economico e sociale, a molti rami che le erano estranei, con conseguenti nuovi compiti per l'Amministrazione civile dell'interno. Basterà ricordare, fra essi, la istituzione di nuovi uffici (per esempio la Direzione generale dell'assistenza pubblica) e tener presenti i servizi riguardanti i segretari comunali e provinciali, la Cassa di previdenza per gli impiegati ed i salariati degli enti locali, i consorzi, un tempo pochi e di scarsa importanza, ora numerosissimi e d'importanza sempre crescente.

Si aggiunga che l'Amministrazione civile dell'interno fornisce proprio personale a diversi altri uffici, fra i quali, in primo luogo, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che funziona con personale amministrativo e contabile pressoché interamente facente parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli Uffici regionali, ad enti vari, e si avrà un'idea della massa di lavoro cui detto personale provvede.

Anche il Consiglio di Stato, nel parere emesso nell'adunanza generale del 20 aprile 1948, in sede di esame di uno schema di decreto legislativo contenente modifiche alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sul riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, ha riconosciuto la insufficienza dei ruoli organici. Una tale quantità di servizi richiederebbe che si procedesse ad un adeguamento degli organici. Senonché, mentre per il personale amministrativo e d'ordine può, senza notevoli inconvenienti, soprassedersi a qualsiasi provvedimento, in attesa della riforma burocratica e della creazione dell'Ente regione, per quanto riguarda il personale di ragioneria, la situazione appare più delicata. Occorre, infatti, provvedere alla normalizzazione di tutti i servizi contabili facenti capo all'Amministrazione e, principalmente, al riordino ed alla sistemazione delle numerosissime contabilità speciali, in gran parte riferentisi a gestioni belliche e post-belliche, le quali richiedono adempimenti complessi e delicati, non attuabili con il personale disponibile, se non in un tempo che non è possibile prevedere nella sua durata. E ciò a prescindere dalle esigenze ispettive, che si manifestano sempre più evidenti e pressanti, in relazione anche ai compiti di vigilanza e di riscontro contabile attribuiti ai funzionari di ragioneria dei gradi più elevati. Poiché le ragioni sovraesposte nei riguardi del personale amministrativo e d'ordine, inducono a soprassedere ad un ampliamento degli organici anche per il personale di ragioneria, si ravvisa opportuno, al fine di alleviare gli inconvenienti lamentati, suggerire il richiamo dei funzionari della Amministrazione civile dell'interno dalle altre Amministrazioni presso le quali sono stati distaccati, pure osservando che tale soluzione è assolutamente inadeguata. Alle esigenze delle Amministrazioni presso le quali il personale era distaccato si potrà provvedere con personale di altre Amministrazioni che ne abbiano disponibilità.

Una parola la Commissione ritiene doveroso dire anche per quanto riguarda il trattamento economico del personale dell'Amministrazione civile.

Malgrado la complessità delle funzioni e le responsabilità che gravano su tale personale, il trattamento economico risulta inferiore a quello del personale di altre Amministrazioni (per esempio: delle finanze, della motorizzazione civile, ecc.), il quale ha, a parità di grado, delle competenze accessorie che non hanno i dipendenti dell'Amministrazione civile.

Nulla da eccepire sul riconoscimento accordato al personale di altre Amministrazioni.

Data però la natura particolarmente delicata e complessa delle molteplici funzioni (non solo amministrative e burocratiche, ma anche politiche e giurisdizionali) che svolge il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, e le doti sia intellettuali che morali che a detto personale si richiedono, è opportuno, soprattutto nell'interesse dell'andamento del servizio, che tale Amministrazione abbia funzionari capaci e che a detta carriera aspirino i giovani migliori.

Senonché, – soprattutto in considerazione delle lamentate sperequazioni di trattamento economico – continuo è l'esodo di giovani elementi dall'Amministrazione stessa, relativamente poco elevato il numero di coloro che partecipano ai concorsi da essa banditi e frequentissimo il caso di elementi che, vincitori di due o più concorsi, preferiscono rinunciare alla nomina nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno per intraprendere carriere più remunerative, sia pure nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato.

La esposta situazione non è ignota al Parlamento.

È, infatti, attualmente all'esame della Commissione di finanze e tesoro del Senato una proposta di legge presentata dai senatori Caso, Jannuzzi, Bosco e dal compianto senatore Buonocore, per la concessione al personale di gruppo *A* e *B* dell'interno di particolari indennità.

Tale disegno di legge, anche se non risolve in modo organico – come per ora, in attesa della riforma della burocrazia, non è possibile risolvere – la questione del trattamento economico di detto personale, è tuttavia idoneo ad attenuare le lamentate sperequazioni.

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Dei servizi istituzionali propri del Ministero dell'interno molto importanti e fondamentali sono quelli affidati alla Direzione generale dell'Amministrazione civile.

Ad essa è affidata la vita degli Enti locali maggiori (comuni e provincie) che è alla base della vita dello Stato di cui essi sono le cellule costitutive.

Da tale Direzione generale dipendono pure gli Archivi di Stato.

A siffatti gravi compiti si è oggi aggiunto l'altro, non meno importante, degli studi sulle norme di attuazione della nuova carta costituzionale per quanto attiene al sorgere delle regioni, alla disciplina degli organi regionali ed al loro regolare funzionamento.

I delicati e complessi servizi di cui sopra, inquadrati nella Direzione generale dell'Amministrazione civile, hanno assunto particolare importanza in questo delicato periodo della vita nazionale in cui gli Enti locali, stremati nelle loro possibilità finanziarie a causa delle note dolorose vicende belliche, mirano a raggiungere quell'auspicata autosufficienza economica, che è base della autonomia funzionale prevista dallo statuto della Repubblica.

Intendiamo qui soffermarci su alcune attività di detta direzione generale che rivestono particolare importanza ed attualità.

Problemi riguardanti gli organi elettivi dei comuni e delle provincie

La Commissione ritiene doveroso segnalare che la procedura attuale per far dichiarare la decadenza degli amministratori comunali e provinciali, che si siano resi indegni di esplicare il mandato loro affidato dal corpo elettorale, è troppo lunga.

La necessità di rendere più sollecita tale procedura è stata pure segnalata dagli organi ministeriali alla Commissione che sta predisponendo la nuova legge comunale e provinciale.

Infatti, fra Consiglio comunale, Giunta provinciale amministrativa e Corte d'appello, passa in genere oltre un anno durante il quale un amministratore non degno continua a svolgere la sua funzione.

È perciò necessario studiare una procedura più breve, che sia tale da garantire contro gli eventuali abusi del potere esecutivo, ma nello stesso tempo che consenta di far presto decadere dalle funzioni l'amministratore che se ne sia reso indegno.

Anche nei casi di scioglimento di una amministrazione, bisogna studiare una procedura più celere.

Il parere che il Ministero suole richiedere in questi casi al Consiglio di Stato, è indubbiamente garanzia contro eventuali abusi del potere esecutivo, ma richiede sempre 5-6 mesi di tempo.

Inoltre sarebbe opportuno, proprio al fine di evitare il pericolo di abusi, configurare ipotesi più specifiche di scioglimento delle amministrazioni, attualmente previsto nelle troppo generiche ipotesi dei gravi motivi di ordine pubblico e della insistenza da parte di una amministrazione nella violazione del la legge nonostante espresso richiamo.

Ufficio elettorale centrale

Si occupa delle elezioni politiche e di quelle amministrative, comunali, provinciali, e regionali, predisponendo e coordinando le relative norme generali e di attuazione, elaborando i dati su base e con metodi scientifici, mediante un apposito ufficio modernamente attrezzato con macchinari e schedari speciali (Ufficio storico statistico elettorale).

Nella discussione di questo bilancio avanti al Senato, ha suscitato vivace critica il capitolo 96 che stanzia 150 milioni per « spese

per i servizi ispettivi sulla revisione delle liste elettorali e per la manutenzione e l'acquisto di materiale elettorale di proprietà dello Stato ».

Dobbiamo precisare che la grandissima parte di questa somma, oltre che per la manutenzione del materiale esistente, va spesa soprattutto per l'acquisto di materiale nuovo (urne, cabine, ecc.) sia in relazione alla necessità di creare nuove sezioni elettorali, in forza dell'articolo 26 della legge 7 novembre 1947, n. 1058, che stabilisce che per ogni sezione elettorale non debbano essere iscritti più di 800 elettori, sia in relazione al naturale aumento della popolazione.

È poi appena il caso di sottolineare la opportunità di adeguati servizi ispettivi nella revisione delle liste elettorali, essendo evidente l'utilità di evitare reclami od ispezioni nei giorni immediatamente precedenti le elezioni. In tali casi le ispezioni, necessarie e doverose per una giusta interpretazione della volontà popolare, possono essere artificiosamente e malevolmente interpretate. Tutto ciò sarà evitato con un efficace controllo preventivo.

Alla critica a questo capitolo del bilancio ha dato luogo la annotazione che si legge a piedi del bilancio stesso, che è del seguente tenore: « La spesa viene autorizzata con legge in corso, emanata in applicazione del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione ».

Nel fatto che fosse stata iscritta nel bilancio la spesa prima che il Parlamento l'avesse autorizzata con regolare provvedimento legislativo, si è voluto vedere una lesione di prestigio del Parlamento e si è accusato il Ministro di violazione costituzionale e di doppiezza nel bilancio.

Alle accuse ha già risposto il Ministro avanti all'altro ramo del Parlamento.

In effetti le accuse sono infondate: è infatti evidente che l'accusa di doppiezza non regge, ove si pensi che l'annotazione è stata fatta proprio al fine di richiamare l'attenzione del Parlamento sul fatto che la spesa non è ancora stata approvata con regolare provvedimento, e che, parimenti, non regge l'accusa di incostituzionalità e di diminuzione di prestigio del Parlamento, ove si pensi che alla spesa non si potrà dare, nè verrà dato corso fino a che il Parlamento – nel suo potere sovrano – l'abbia o meno approvata. La annotazione nel bilancio, come ha osservato il Ministro, è stata fatta allo scopo evidente che la spesa, una volta approvata, trovasse la sua copertura, in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione.

Finanza locale

È questo un settore particolarmente delicato, dato il momento che stiamo attraversando, nel quale gli Enti locali lottano per dare adeguata soluzione ai molteplici problemi conseguenti alla guerra, non ancora tutti risolti, e nel quale si debbono conciliare le loro esigenze di una automonia finanziaria, senza della quale non vi può essere autonomia amministrativa, con le esigenze tributarie più vaste e complesse dello Stato.

Subito dopo la prima guerra mondiale i comuni e le province si trovarono di fronte a compiti e problemi che furono incapaci a risolvere da soli. La politica del fascismo su questo settore fu, come in tutti gli altri settori della vita della nazione, politica accentratrice.

Il fascismo impedì ai comuni e alle provincie di superare certi limiti di imposizione, riservando allo Stato la tassazione – sino al limite del possibile – del contribuente. Da ciò ne derivò la schiavitù di tali Enti verso lo Stato essendo evidente che l'Ente non può essere libero se non ha una autonomia finanziaria.

La situazione finanziaria dei comuni, a seguito dei danni derivati dalla seconda guerra mondiale, era ulteriormente peggiorata.

Per quanto riguarda i comuni fino a tutto l'esercizio 1947, i bilanci deficitari vennero integrati dallo Stato nei modi di cui al decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211. Per gli esercizi 1948-49, in applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, l'integrazione statale venne mantenuta soltanto nei confronti dei bilanci dei comuni danneggiati dalla guerra, con contributi in misura non eccedente quelli assegnati per l'esercizio 1947. Tali integrazioni vennero fatte in parte con un contributo in capitale da parte dello Stato, in parte con l'autorizzazione a contrarre mutui a norma del decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

I comuni venivano inoltre autorizzati, con il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, a partecipare ad alcuni cespiti di entrate e a superare in taluni casi le aliquote massime di imposizione (supercontribuzione).

Per quanto riguarda le province, i loro bilanci deficitari vennero pure integrati dallo Stato fino a tutto il 1947 nei modi di cui al decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 211, e tale integrazione venne confermata per l'anno 1948 in base al decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261. Tale integrazione, anche per le

province, veniva fatta in parte in capitale e in parte con l'autorizzazione a contrarre mutui a norma del citato decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51.

Pure le province venivano autorizzate ad imporre delle supercontribuzioni.

Una critica obiettiva e serena ai provvedimenti citati è contenuta nella relazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 della Camera dei deputati (Relatore onorevole Bovetti, *Atti parlamentari*, n. 374-A) e da essa è dato rilevare come tali provvedimenti, pur non essendo sufficienti, abbiano contribuito a far fare un passo avanti alla sistemazione finanziaria degli Enti locali.

Cessata col 1° gennaio 1950 l'efficacia del decreto legislativo 26 marzo 1948, *per quanto riguarda i comuni*, questi, con legge 30 giugno 1950, n. 575, sono stati autorizzati ad applicare imposte di consumo sui generi in detta legge considerati. Lo Stato ha inoltre disposto dei contributi in capitale per un ammontare di lire 4 miliardi e mezzo e i comuni sono stati autorizzati a contrarre mutui alle condizioni del decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 51, per far fronte al disavanzo non coperto dal contributo dello Stato.

Per quanto riguarda le provincie, essendo cessata con il 1° gennaio 1949 l'efficacia del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, si è provveduto, con legge 30 luglio 1950, n. 574, ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 22 del predetto decreto legislativo anche all'anno 1949, stabilendo che il contributo in capitale a carico dello Stato non poteva superare i 2 miliardi; per la differenza del disavanzo le provincie venivano autorizzate a contrarre mutui alle condizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 1945, n. 51. Per quanto invece, sempre per le provincie, riguarda l'esercizio finanziario 1950, con legge 30 luglio 1950, n. 575, è stato stabilito un contributo in capitale a carico dello Stato per lire 3 miliardi ed è stata prevista l'autorizzazione a contrarre mutui alle condizioni del più volte citato decreto legislativo per far fronte al disavanzo non coperto dal contributo dello Stato.

I descritti provvedimenti non sono certo sufficenti a risolvere i delicati problemi della finanza locale, né vanno esenti dalle critiche che vennero fatte ai provvedimenti precedenti, alla cui natura, in linea di massima, si sono ispirati. La contribuzione a carico dello Stato non risolve il problema non creando un cespite autonomo all'Ente; aggrava le finanze dello Stato; non pone il presupposto della autonomia finanziaria, base per l'autonomia amministrativa; suscita quello che fu denominato « il senso della passività e della irresponsabilità delle amministrazioni »; il sistema dei mutui aggrava di interessi passivi e di oneri le amministrazioni. Inoltre i contributi non sono sufficienti. Comunque è un passo avanti che viene fatto sulla via del risanamento della finanza locale ed uno sforzo che lo Stato fa per andare incontro alle necessità degli Enti locali.

D'altro canto è necessario aver presente che anche questi provvedimenti non sono definitivi; né è questa la sede adatta per discutere sui progetti presentati al Parlamento dal Ministro delle finanze e coi quali si tende a risolvere definitivamente il problema della finanza locale, nel quadro della finanza generale dello Stato (progetto di legge sulla riforma tributaria e progetto di legge sulla finanza locale). Basti qui dire che i principî più volte esposti dalla Commissione, e cioè la necessità di armonizzare la finanza locale con quella dello Stato, sempre lo stesso essendo il cittadino contribuente, e con il principio della autonomia finanziaria degli Enti locali, base per l'autonomia amministrativa, vengono ivi risolti da un lato con la imposizione di blocchi sulla tassazione dei comuni e delle provincie e dall'altro con l'adeguamento della aliquota di varie voci di tassazione, con lo sblocco di varie voci di imposte di consumo e con la concessione di nuovi cespiti, di cui particolarmente importante le nuove e maggiori partecipazioni all'imposta generale sull'entrata. Si prevede infatti la devoluzione di un contributo statale nel gettito dell'imposta generale sull'entrata, pari al 7,50 per cento ai comuni e al 2,50 per cento alle provincie. Non è qui, ripetiamo il luogo di giudicare se e come e fino a qual punto vengano con tali norme risolti i problemi dianzi posti: vogliamo solo osservare che, posto anche che con i provvedimenti di cui sopra si possano ricavare i mezzi sufficienti per sanare i bilanci degli Enti locali ed assicurarne la vita (e la previsione, da un punto di vista totale, può anche essere esatta), vi è però sempre il grave inconveniente, al quale bisogna ovviare, delle assai diverse necessità dei singoli comuni e delle singole provincie. Vi sono comuni e provincie ricche e comuni e provincie povere: solo la centralizzazione dei tributi e la redistribuzione degli stessi da parte di un organo centrale che agisca con spirito di equità, potrà rimediare al pericolo di far pesare di più la tassazione sulle zone povere: ed anche

questa è una grave questione e di limiti e di armonia di principî diversi.

Altra questione sulla quale la prima Commissione ha più volte richiamato l'attenzione del Governo, è quella dei comuni di montagna. Il predetto disegno di legge sulla finanza locale, oltre ad un contributo del 7,50 per cento del gettito sull'imposta generale sull'entrata, prevede una ulteriore assegnazione dell'1 per cento dello stesso gettito per tali comuni, come pure per i comuni situati nelle piccole isole. Dubitiamo che tali provvedimenti siano sufficienti a risolvere la grave situazione di tali comuni. Il problema della valorizzazione delle zone montane non rientra però nell'esclusiva competenza del Ministero degli interni, poiché è indubbio che i provvedimenti relativi all'agricoltura, ai lavori di rimboschimento e di bonifica, alla sistemazione delle strade alpine, al corso dei fiumi, alla edilizia rurale, al turismo, ecc., debbono essere studiati dagli altri Ministeri competenti.

Ricostituzione dei comuni soppressi durante il regime fascista

Da molte parti è stato prospettato il problema della ricostituzione dei comuni soppressi durante il regime fascista, tendendosi da alcuni alla ricostituzione *sic et simpliciter* di tutti tali comuni, da altri – ed è la grande maggioranza, – alla ricostituzione di quei comuni che, privati della propria autonomia, aspirano a riottenerla ed hanno i mezzi per far fronte alle relative esigenze.

La questione che era insorta se per la costituzione di nuovi comuni e per la ricostruzione di quelli soppressi si dovesse attendere il funzionamento degli enti regionali, a sensi dell'articolo 133 della Costituzione, oppure se si dovesse nel frattempo provvedere con provvedimenti legislativi, è stata risolta dalla vostra prima Commissione nel secondo senso, come già ebbe a ricordare il relatore al bilancio dell'esercizio 1949-50 (*Atti parlamentari*, n. 374-A). In tale relazione sono esposti anche interessanti dati statistici, che qui riportiamo, riferentisi alla attuale situazione del numero dei comuni italiani, che al 1° gennaio 1922 erano 7215, al 1° gennaio 1945 7215, al 31 dicembre 1947 7681 e che oggi sono circa 7800. Sono in corso le istruttorie e i provvedimenti per la ricostruzione di altri enti comunali.

L'orientamento della prima Commissione nell'esame di tali proposte, è quello di accertare la democraticità della procedura seguita e la effettiva capacità autofinanziaria sia dell'ente originario che del nuovo ente che viene costituito. Essa tiene inoltre presente la opportunità di eliminare contrasti talora acuti, che si manifestano fra le popolazioni interessate ai mutamenti circoscrizionali.

Stazioni di cura, soggiorno e turismo

La materia concernente le stazioni di cura, soggiorno e turismo, è trattata dalle seguenti disposizioni legislative:

1°) regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

2°) regio decreto 12 agosto 1927, n. 1615, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 1° luglio 1926, n. 1380;

3°) legge 29 gennaio 1934, n. 321;

4°) regio decreto-legge 12 luglio 1934, n°. 1398, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 785.

Ogni comune cerca di curare meglio che può le bellezze locali che possono giovare allo sviluppo turistico.

Alcuni comuni, o perché situati in zone di particolare bellezza naturale, o perché hanno la possibilità di sfruttare doni naturali a scopo terapeutico, o per avere un particolare patrimonio artistico, sentono maggiormente la necessità di sviluppare tutto ciò che può giovare al loro movimento turistico, ed allora – anche al fine di poter far luogo a determinate imposizioni speciali onde ritrarre i mezzi al fine di che sopra – chiedono di essere riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo.

In ciascun comune, borgata o frazione, o gruppi di essi, riconosciuti come stazioni di cura, soggiorno e turismo, viene istituita una Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione stessa. Essa è amministrata da un comitato, costituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1934, n° 321, che ha una personalità giuridica distinta dal comune.

Per giustificati motivi eccezionali, in determinati casi, i comuni possono essere dal Ministero dell'interno, di concerto col Ministero delle finanze, udito il parere della Giunta provinciale amministrativa, dispensati dal costituire l'Azienda separata: in tal caso la stazione è amministrata direttamente dal comune. Le Aziende sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela secondo le norme stabilite per le Aziende municipalizzate, e cioè del prefetto e della Giunta provinciale amministrativa. Nei comuni dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali

e patrimoniali, la vigilanza e la tutela sulle aziende autonome sono esercitate dal Ministero dell'interno.

I proventi delle aziende di cura, soggiorno e turismo erano rappresentati dall'imposta di soggiorno, dal contributo speciale di cura e dalle contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e trattenimenti vari.

La autorizzazione ad applicare tali contributi speciali veniva concessa dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle finanze.

Con la legge 29 dicembre 1949, n. 958, sulla cinematografia, le contribuzioni sugli spettacoli cinematografici e teatrali, previsti dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sono state sostituite colla erogazione a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura, di un contributo per ciascun esercizio finanziario pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo dovrà essere ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissario del turismo, tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura.

Tale contributo, previsto sulla base del gettito dei cinema per il 1949 in circa 250 milioni, è però insufficiente a far fronte alle necessità di tali aziende, perché di molto inferiore a quello delle abolite contribuzioni speciali. Si deve perciò, o ritornare al vecchio sistema o aumentare il contributo del 0,50 per cento. Con il ritorno al vecchio sistema i comuni direttamente interessati sarebbero però gravati troppo fortemente, dato che l'onere ricadrebbe esclusivamente su di essi, mentre il turismo è attività di interesse nazionale; con l'aumento del contributo del 0,50 per cento si verrebbe a gravare troppo i cinema dei luoghi non interessati al turismo. È forse opportuno trovare un forma intermedia per risolvere il problema, che potrebbe essere quella di mantenere il contributo del 0,50 per cento su tutti i cinema nazionali e di applicare una maggiore tassazione sugli spettacoli cinematografici dei luoghi turistici.

Stato giuridico e trattamento economico dei segretari comunali e provinciali

È noto che i comuni e le provincie hanno chiesto che si proceda alla riforma dello stato giuridico dei rispettivi segretari lamentando nella attuale situazione una illecita ingerenza dell'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni comunali e provinciali ed una limitazione delle rispettive autonomie.

Nella relazione allo stato di previsione del 1949-50 del bilancio degli interni, il relatore, onorevole Bovetti (*Atti parlamentari* n. 374-A), ha chiaramente esposto i precedenti legislativi relativi allo stato giuridico dei segretari ed i termini del problema, che è assai complicato. Bisogna tener presente da un lato il rispetto dovuto alla autonomia di detti Enti, dall'altro la legittima aspirazione dei segretari di non essere sottoposti a continui trasferimenti e di avere uno sviluppo di carriera proporzionato al loro valore professionale, ed ancora la necessità di porre tali funzionari in condizione di non dover sottostare ad eventuali imposizioni illegittime di Amministrazioni disoneste o faziose. Un progetto di legge, che tende ad armonizzare le non facilmente armonizzabili necessità sopra esposte, è stato predisposto da una Commissione presieduta dal Sottosegretario agli interni onorevole Bubbio. Tale progetto, che trovasi all'esame delle autorità competenti cerca di armonizzare le necessità di cui sopra, stabilendo il principio che il segretario è un dipendente dell'Ente, ma dando però allo Stato il diritto di intervenire nella regolamentazione del rapporto fra Ente e funzionario, e ciò per la natura e l'interesse statale delle funzioni che il segretario esercita.

In tale progetto vengono pure accolte molte esigenze, anche di carriera, dei segretari.

Degna di favorevole rilievo è l'azione in atto svolta dal Ministero per regolarizzare la titolarietà di tutte le segretarie attraverso i concorsi.

Sistemazione del personale dipendente da Enti locali delle zone di confine non facenti parte del territorio nazionale

Tra le varie questioni attinenti allo stato giuridico ed economico dei dipendenti dei comuni e delle province, quella sopraindicata assume particolare rilievo. Nel bilancio di previsione 1950-51 è stata prevista, al capitolo 143, la spesa di lire 200 milioni per somme da anticipare per la corresponsione di assegni dovuti al personale degli Enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato. Lo stanziamento è stato elevato a tale cifra – dai 50 milioni stanziati nel precedente esercizio – in seguito alla proposta del Ministero di andare incontro, oltre che al personale interessato, per gli arretrati di stipendio ad esso dovuti, anche, mediante qualche contributo, agli Enti locali che hanno assunto

a proprio carico la spesa per il personale profugo ad essi assegnato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137.

Soluzione provvisoria, in attesa della legge (il cui schema già predisposto è tuttora all'esame del Ministero del tesoro), con la quale si dovrà provvedere alla sistemazione definitiva del personale in parola e stabilire un maggiore contributo a favore degli Enti locali, presso i quali sono stati collocati ben 3000 elementi.

Date tali esigenze, lo stanziamento, pur come sopra aumentato, è insufficiente, occorendo elevarlo per lo meno a 350 milioni, a meno che non si provveda, entro l'anno corrente, alla emanazione della legge accennata, che è vivamente invocata dalla categoria dei dipendenti profughi e dagli Enti locali stessi.

È opportuno sottolineare che presso gli Enti locali si è trovata molta comprensione per sistemare questi dipendenti, vittime incolpevoli dell'ultimo immane conflitto: attualmente, essendone stati, come dicemmo, sistemati 3.000, ne mancano da sistemare circa 300.

Il disegno di legge che dovrà risolvere definitivamente questo problema e che è tuttora all'esame del Tesoro, propone la sistemazione in soprannumero di questo personale presso gli Enti locali e ne prevede la sistemazione definitiva dopo gli avventizi. Il tentativo, che era stato fatto in un primo momento, anche al fine di risolvere celermente la questione e di non gravare di oneri ulteriori gli Enti locali, di porre le spese di questi dipendenti in tutto o in parte a carico dello Stato, non ha avuto esito favorevole per la opposizione del Tesoro, il quale ha ritenuto di non poter fare eccezione al principio generale che lo stipendio deve essere pagato dall'Ente a favore del quale si lavora.

Revisione dei ruoli organici del personale degli Enti locali

Il decreto legislativo 18 gennaio 1945, n. 48, pur restituendo agli Enti locali la potestà di modificare i ruoli organici per adeguarli alle nuove esigenze degli uffici e dei servizi, ha instaurato un nuovo sistema di controlli sulle relative deliberazioni, devolvendo la competenza ad approvarli, in passato affidata alla sola Giunta provinciale amministrativa, alla commissione centrale della finanza locale, nonché, per i comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e per le amministrazioni provinciali, alla ulteriore omologazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Ove si tenga conto che gli Enti locali dal 1926 non hanno potuto rivedere i ruoli organici, appare evidente il notevole numero di provvedimenti del genere che vengono inviati al Ministero per i controlli accennati.

Indubbiamente l'esercizio di detti controlli governativi centrali importa una complessa e pesante procedura che ritarda l'attuazione degli ampliamenti di organico, e ciò specialmente per quegli enti le cui deliberazioni sono soggette non solo all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, ma anche all'omologazione del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro.

Non può, tuttavia, non farsi presente che detti controlli sono stati istituiti per disciplinare il trapasso da un sistema che aveva soppresso la potestà di ampliare gli organici a quello che restituisce tale potestà agli enti locali, e che ciò è avvenuto nell'immediato dopoguerra, in un periodo cioè in cui detti enti si trovavano, come molti tuttora si trovano, con bilanci deficitari ed integrati dallo Stato, e con la presenza di numeroso personale avventizio che sollecita il più ampio aumento di posti per trovare una sistemazione in pianta stabile.

Pertanto, pur rendendoci conto della opportunità e della utilità dei controlli in parola, che valgono ad infrenare modifiche di organico non sempre deliberate tenendo presenti le effettive esigenze di servizio e la possibilità degli Enti stessi di sostenere la relativa spesa, che, nella maggior parte dei casi, da contingente ed eliminabile viene a tramutarsi in una spesa a carattere permanente, non possiamo non segnalare la necessità che detti controlli vengano resi più snelli o addirittura soppressi nei casi in cui si tratti di enti che hanno conseguito il pareggio dei propri bilanci senza ricorrere a contributi integrativi statali o all'applicazione di supercontribuzioni in misura notevole. Si verrebbe così a ripristinare sulle deliberazioni in materia, il tradizionale controllo tutorio della Giunta provinciale amministrativa, eccettuate solo le deliberazioni adottate da quegli enti i cui bilanci si trovano nelle condizioni sopra dette. Tali deliberazioni, senza alcuna distinzione dell'Ente da parte del quale sono state adottate, dovrebbero venire sottoposte alla sola appro-

vazione della Commissione centrale per la finanza locale, escludendo cioè l'ulteriore controllo della omologazione interministeriale.

Un provvedimento in tale senso, oltre che alleggerire la procedura in atto, risponderebbe al principio direttivo della Costituzione, inteso a riconoscere ed a promuovere le autonomie locali adeguando a tale esigenza i metodi della legislazione.

ENTI COMUNALI DI CONSUMO

Il controllo del Ministero viene esercitato anche sugli Enti comunali di consumo, nei cui confronti lo Stato – a norma delle disposizioni ancora vigenti – può accordare la propria garanzia solidale e nella misura massima del 70 per cento sui mutui contratti dagli Enti stessi con istituti di credito.

Va rilevato che, specie in questi ultimi tempi, alcuni Enti di consumo hanno cessato di funzionare e non pochi si trovano in condizioni di dissesto finanziario, per cui, nei casi in cui era stata concessa la garanzia statale, questa è divenuta operante.

È appena il caso di accennare che le cause di tali dissesti sono da attribuire sia alla mutata situazione del mercato, per cui oggi detti Enti sono da ritenere in via di massima superati, potendo gli stessi esercitare una funzione calmieratrice, solo nei casi di gestione favorita da particolari condizioni ambientali, sia alla inesperta e insufficiente amministrazione di chi vi è preposto.

Per tali considerazioni è stato presentato all'esame della competente Commissione per la ratifica e conversione dei provvedimenti legislativi, un disegno di legge con il quale verrebbe eliminata la ulteriore concessione di garanzia e previsto il finanziamento per far fronte agli impegni già assunti. Mentre per questa seconda parte appare evidente l'urgenza del provvedimento, sarà tuttavia opportuno, pur tenendo presente l'esito in parte negativo di tali Enti, essere cauti nell'esame del disegno di legge per quanto ha riflesso alla concessione di ulteriori garanzie, e ciò in considerazioni delle possibili modificazioni che, a seguito degli avvenimenti recentissimi di ordine internazionale, potrebbero verificarsi nella situazione generale del mercato, specie dei prodotti di prima necessità e di più largo consumo.

ARCHIVI DI STATO

Il servizio relativo agli Archivi di Stato, fin dalla legge fondamentale del Cantelli del 1874, è alla dipendenza del Ministero dell'interno.

Tale dipendenza fu sancita, all'indomani dell'unificazione del paese, dopo che una Commissione interministeriale composta di rappresentanti del Ministero dell'interno, della pubblica istruzione e della giustizia, nonché di esperti di chiara fama, attraverso lunghe ed elaborate discussioni, si pronunziò in tal senso con una motivazione che non ha perduto oggi il suo valore.

La stessa Commissione escluse la possibilità di distinzione tra « archivi storici » e « archivi amministrativi » e, concorde, propose che « queste due parole siano bandite dal linguaggio degli archivi, stante che qualsiasi documento a certi effetti può servire agli usi dell'amministrazione, come a certi altri può giovare all'erudito e allo storico », pur ammettendo che in un archivio si distingue la parte antica dalla moderna.

L'esperienza di quasi un secolo e i risultati – nei riguardi amministrativi e culturali – che gli Archivi italiani hanno dato in questo tempo, sono la migliore dimostrazione della opportunità di non apportare innovazioni nella struttura essenziale dell'attuale ordinamento degli Archivi stessi.

Non può tacersi l'opera di conservazione delicatissima e importantissima che in questo dopo guerra hanno attuato e stanno attuando gli Archivi nei riguardi del materiale del Regno d'Italia (Archivi delle Amministrazioni centrali e della Corona), del regime fascista (Segreterie particolari, ordinaria e riservata di Mussolini, archivi dei gerarchi fascisti, ecc.), degli Archivi dei Comitati di Liberazione Nazionale, del materiale documentario della resistenza partigiana, e infine degli Archivi privati di statisti deceduti, ecc.

Il materiale contenuto negli Archivi di Stato è vario e comprende tutte le amministrazioni statali (giudiziarie, finanziarie, amministrative, politiche).

Gli Archivi di Stato inoltre accolgono gli atti notarili, accettano gli atti delle Amministrazioni comunali, se queste lo chiedono; conservano gli archivi dei privati, se questi li depositano o li versano.

La principale attività archivistica è quella dell'*ordinamento* di questo materiale: però gli archivisti non hanno trascurato mai *l'attività culturale*, là specialmente dove riusciva più difficile allo studioso l'esame e la ricerca diretta delle fonti.

Presso il Ministero dell'interno è istituito il Consiglio superiore degli Archivi di Stato, i cui membri sono tra i più noti cultori delle scienze storiche e archivistiche, il quale deve

essere sentito dal Ministro in tutte le questioni più importanti che interessano il servizio archivistico.

* * *

L'organizzazione archivistica italiana è a base provinciale: tuttavia non in tutti i capoluoghi di provincia esiste ancora un archivio di Stato.

Gli Archivi di Stato sono, fino ad oggi, in numero di 58.

Il personale ad essi addetto è numericamente insufficiente.

Il Consiglio superiore degli Archivi di Stato, presieduto dal Ministro dell'interno, ha ampiamente e profondamente esaminato la situazione attuale del personale degli Archivi di Stato ed ha preparato uno schema di disegno di legge, che è in procinto di essere discusso in Consiglio dei ministri.

La situazione del personale degli Archivi di Stato è stata egregiamente esposta dal senatore Sacco nella relazione sul presente bilancio presentata avanti a quel ramo del Parlamento (*Atti parlamentari* del Senato, n. 852-A, pagine 8-9).

Vogliamo qui – dopo di aver fatte nostre le considerazioni circa il personale contenute nella citata relazione del senatore Sacco – esporre che, con lo schema di disegno di legge sopra cennato – viene prevista una più adeguata carriera per il personale degli archivi con l'aggiunta del grado IV (mentre prima il grado massimo era il V) e che viene prevista una disposizione particolare nelle promozioni, e cioè il concorso per sede, innovazione esatta in quanto in genere lo studio di ogni archivio richiede delle competenze specifiche per la diversità della epoca o del territorio storico o della materia cui l'archivio si riferisce. Il personale degli archivi viene inoltre così aumentato:

	Organico attuale	Posti ricoperti	Organico proposto
	—	—	—
Grado *A*	128	105	163
» *B*	12	11	30
» *C*	147	138	144
Personale subalterno	121	108	129

L'attuazione del detto provvedimento renderà possibile il ritorno alla normalità negli Archivi di Stato e consentirà all'amministrazione archivistica di poter attendere agli importanti compiti ad essa attribuiti dalle leggi, tra i quali, principalissimo, quello dell'accertamento della consistenza del pregevole materiale storico conservato negli archivi comunali, e la pubblicazione di guide ed inventari.

* * *

L'attrezzatura tecnica degli Archivi si può sintetizzare in poche voci direttive:

a) scaffalature;
b) laboratori di legatoria e di restauro;
c) gabinetti per microfilm.

Per le voci *a*) e *b*) l'Amministrazione ha fatto dei preventivi che sono stati inviati al Provveditorato generale dello Stato (lire 750.000.000 per chilometri 50 di scaffalatura e lire 10.000.000 per n. 10 gabinetti di legatoria).

Per la lotta contro le termiti sono in corso intese e studi coi Ministeri della pubblica istruzione, agricoltura, giustizia ed altri.

L'attrezzatura per il microfilm è stata richiesta all'E. R. P. per un totale di circa lire 80 milioni.

* * *

Risanate o in corso di risanamento le ferite della guerra agli edifici, sedi degli Archivi di Stato, rimane ancora da risolvere un problema, rilevato più volte, circa i locali occorrenti per il regolare funzionamento dell'Archivio centrale dello Stato, che, com'è noto, deve conservare tutti gli atti delle Amministrazioni centrali.

A questa esigenza deve far fronte lo Stato, ed il Demanio è stato premurato in tal senso.

* * *

I capitoli dello stato di previsione 1950-51 che meritano una particolare attenzione sono quelli che riguardano (capitolo 40) le spese di ufficio, cancelleria, ecc., e (capitolo 41) le spese per pubblicazione di documenti, acquisti d'archivi privati, ecc.

Attualmente è in corso il riesame e il riordino degli atti che durante la guerra erano stati portati in luoghi ritenuti più sicuri: tale riordino richiede notevole spesa per cartelle nuove, spago ed altre occorrenze. È inoltre in corso la revisione di inventari già esistenti e la compilazione di guide ed inventari nuovi, lavoro importante per la sempre più esatta conoscenza e possibilità di consultazione del materiale documentario conservato negli Archivi di Stato, che pure richiede una organizzazione di mezzi (schede, registri, ecc.) costosi. A tal fine lo stanziamento del capitolo 40 è insufficiente e bisognerebbe che

fosse portato a 7 milioni. Per farsi una idea della inadeguatezza dello stanziamento previsto dal capitolo 40, basti pensare che solo per le cartelle dell'Archivio di Milano che, come è noto, è andato distrutto, sono stati chiesti 10.000.000. I documenti di quell'Archivio attualmente giacciono ammonticchiati.

Per non essere poi da meno ad altri Stati che, pur non avendo Archivi ricchi ed importanti quanto quelli italiani, pubblicano numerosi inventari, è necessario che anche la nostra Amministrazione archivistica abbia la possibilità di far conoscere, con la pubblicazione degli inventari, il prezioso materiale che conserva e che riguarda la storia non solo d'Italia.

Così quest'anno saranno pubblicati gli inventari degli atti degli Archivi medicei, estensi ed aragonesi (per citare solo i maggiori).

L'Ufficio centrale degli Archivi, le Soprintendenze e le Direzioni degli Archivi esercitano un'assidua opera di vigilanza sul mercato dell'antiquariato, dove spesso vanno a finire pregevoli fondi pergamenacei antichi, cimeli e archivi moderni, specie del nostro Risorgimento, nonché Archivi privati che rivestono particolare importanza storica e politica.

Per evitarne la dispersione si procede all'acquisto di quei documenti, qualche volta a prezzi esosi.

Sarebbe superfluo spiegare come per attuare il programma di pubblicazioni e di acquisti sommariamente suaccennato, occorra un fondo che non sia inferiore ai dieci milioni.

* * *

Si discute se gli Archivi di Stato debbano dipendere dal Ministero degli interni o dalla pubblica istruzione. Gli Archivi possono dipendere dal Parlamento (come in Inghilterra od in America), dalla Presidenza del Consiglio, dalla pubblica istruzione o dal Ministero dell'interno. A nostro parere, e come del resto osservò il Ministro nel suo discorso al Senato, in sede di chiusura della discussione sul presente bilancio avanti a quel ramo del Parlamento, il problema ha scarsa importanza. È in fondo il rivivere della vecchia questione, nella quale già si pronunciò a favore del Ministero dell'interno la Commissione interministeriale di cui facemmo cenno all'inizio della trattazione di questo argomento. Dobbiamo solo osservare che gli Archivi non sono sorti come organo di cultura, ma come organo di conservazione di una documentazione che interessa e i privati e lo Stato e ne serve gli interessi.

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nell'esaminare la parte del bilancio che riguarda questa attività, non possiamo non premettere un altro bilancio, un bilancio di sacrificio e di sangue, quello degli agenti, ufficiali, funzionari di pubblica sicurezza e quello dei carabinieri, ufficiali e sottufficiali dell'Arma veramente benemerita verso la patria, caduti o feriti nell'adempimento del loro dovere sia nella lotta contro il criminale singolo od organizzato, sia nel non cercato urto contro masse incontrollate e spesso faziose.

Pubblica sicurezza: 39 caduti; 26 resi inabili da lesioni riportate in servizio; 725 feriti.

Carabinieri: 40 caduti, di cui 22 in conflitto con malfattori e 18 in altre operazioni di servizio; 572 feriti, di cui 160 da delinquenti e 412 in servizio di ordine pubblico.

Questo bilancio merita il riconoscente plauso della Patria.

Il nostro pensiero commosso va anche a quei cittadini che, talvolta neppure consci della responsabilità dei loro atti, hanno trovato morte in dolorosi conflitti.

È vivo e pressante l'augurio che il nostro paese possa trovare, nella concordia di tutti i cittadini e nel rispetto della legge, una pacifica e giusta soluzione delle questioni che lo travagliano.

Si sa che il Ministero cerca di fare quanto è possibile per aiutare le famiglie dei propri dipendenti vittime del dovere; ma, come è stato rilevato nella discussione del bilancio di previsione degli anni passati, non si fa per questo titolo mai abbastanza. È un dovere della Patria far sì che le famiglie dei caduti nell'adempimento del loro dovere non siano dimenticate: è un potenziare il rendimento del servizio il dare la certezza a funzionari ed agenti che lo spingere il loro senso del dovere fino, se necessario, al sacrificio, non sarà causa, oltre che di dolore, anche di miseria per le loro famiglie. Le somme stanziate a questo scopo (capitolo 14, lire 20 milioni) sono da ritenersi inadeguate.

Non possiamo ancora non ricordare, prima di iniziare l'esame del bilancio, come, per l'opera della pubblica sicurezza e dei carabinieri, sia nuovamente tornata la normalità nell'ordine pubblico sia in Sicilia che in Sardegna.

Per i servizi di pubblica sicurezza sono previste nel bilancio 1950-51 maggiori spese in cifra arrotondata per L. 6.905.000.000
da cui, dedotte le previsioni dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza per la Sicilia, in cifra arrotondata » 110.000.000

Restano . . . L. 6.795.000.000

Questa maggiore spesa è dovuta:

1°) a stipendi e paghe al personale per L. 4.815.000.000 (parte descritta al capitolo 1 e parte ai capitoli 45 e 48);
2°) a servizi vari di parte generale e di parte ordinaria per » 1.740.000.000
3°) a servizi vari di parte straordinaria per . . » 350.000.000

In totale . . . L. 6.905.000.000

A determinare la maggiore spesa di cui al punto 2 concorrono *in misura maggiore*:

i servizi telefonici e telegrafici (capitolo 16) . . L. 205.000.000
i servizi automobilistici (capitolo 17). » 500.000.000
i servizi vestiario ed equipaggiamento (capitolo 51) » 350.000.000
i servizi caserma e casermaggio (capitoli 59; 60, 61) » 350.000.000
i servizi di frontiera (capitolo 75) » 112.000.000

La forza presente nella pubblica sicurezza è attualmente di 66.519 unità. Poiché si è affermato che il Ministero avrebbe assunto un numero di guardie di pubblica sicurezza superiore a quello consentito, facciamo presente:

1°) che l'organico del corpo guardie di pubblica sicurezza è formato da una forza base di 49.785 unità costituita come segue:

Organico base (decreto legislativo presidenziale 6 settembre 1946, n. 106) N. 40.000
Polizia ferroviaria (decreto legislativo presidenziale 10 luglio 1947, n. 687) » 6.000
Polizia stradale (decreto legislativo presidenziale 26 settembre 1947, n. 1510) » 2.696
Ufficiali (legge 9 gennaio 1942, n. 39 e decreto legislativo presidenziale 29 settembre 1946, n. 161) » 1.089

N. 49.785

A questa forza o organico base, sono da aggiungere i seguenti soprannumeri:

Decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 (soppressione del Corpo P. A. I. e facoltà di aumentare il Corpo di tante unità quante sono quelle provenienti dalla P.A.I. N. 3.000
Decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601 (soprannumeri da riassorbire a partire dal 1952) » 6.000
Decreto legislativo 20 gennaio 1948 n. 15 (assunzione temporanea di aggiunti, 20.000 agenti e 300 ufficiali) » 20.300

N. 29.300

Se si aggiungono a questa cifra i posti dell'organico base di . » 49.785

si ha un totale di . . . N. 79.085

unità, che il Ministero dell'interno avrebbe facoltà di tenere in servizio.

La forza presente, all'atto in cui lo stato di previsione venne preparato, era invece di sole 66.519 unità, ed a questa forza sono commisurate le spese relative;

2°) il decreto legislativo 10 gennaio 1948, n. 15, autorizzava l'assunzione *temporanea di aggiunti*, ma non stabiliva i termini entro i quali la temporaneità del loro mantenimento in servizio dovesse intendersi limitata.

Non commette pertanto l'Amministrazione alcuna illegalità nel trattenere ancora gli elementi idonei, che tanti utili servizi nell'interesse dell'ordine e della sicurezza hanno prestato e seguitano a prestare.

Per quanto ha riferimento al personale, riteniamo ancora di segnalare:

1°) l'opportunità della disposizione data dal Ministero per cui i vicequestori ed i questori neopromossi cessano immediatamente dalle mansioni speciali alle quali fossero eventualmente addetti e sono subito

destinati alle funzioni specifiche del grado. Questo provvedimento era stato richiesto durante la discussioni sui bilanci degli anni passati, e risponde a una effettiva esigenza del servizio, essendo evidente che solo nelle questure, che rappresentano le « prime linee » del servizio, il funzionario può acquistare quel complesso di doti, di decisione e di tatto, necessarie al buon andamento del servizio stesso;

2°) l'aspirazione, che riteniamo giustificata, degli impiegati di polizia ad essere classificati nel gruppo *B* dei funzionari dello Stato. Questi furono istituiti con regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441, con il compito di coadiuvare i funzionari di pubblica sicurezza nella trattazione degli affari di polizia amministrativa, mansione quindi che sorpassa i limiti di una semplice funzione d'ordine.

È opportuno esporre che il personale civile della Amministrazione della pubblica sicurezza è inquadrato in due gruppi: *A* e *C*.

Del gruppo *A* fanno parte i funzionari di pubblica sicurezza.

Del gruppo *C* fanno parte due categorie distinte e cioe:

a) impiegati di polizia, che comprende impiegati di 3ª classe (grado XI), di 2ª classe (grado X) e di 1ª classe (grado IX);

b) impiegati d'ordine, che comprende: alunni d'ordine (grado XIII), applicati (grado XII), archivisti (grado XI), primi archivisti (grado X), archivisti capi (grado IX).

La pubblica sicurezza è l'unica amministrazione nella quale manca il gruppo *B*.

Quando la Corte dei conti registrò il decreto istitutivo degli impiegati di polizia (22 aprile 1925) lo registrò *con riserva*, essendo stato rilevato il contrasto fra le mansioni di concetto attribuite a tale categoria e le normali attribuzioni di ordine del gruppo *C*.

Tali impiegati non sono in numero notevole (attualmente 515 unità. Il ruolo organico considera 560 unità);

3°) l'opportunità di abbassare il limite di anni 28 di età e di anni 8 di servizio per i sottufficiali e le guardie di pubblica sicurezza che vogliono contrarre matrimonio.

Si ritiene ancora di segnalare la necessità, più volte fatta presente da diversi settori della Camera, di una « modernizzazione » del Regolamento del Corpo guardie di pubblica sicurezza e della legge di pubblica sicurezza, e della necessità che, nella elaborazione della nuova legge di pubblica sicurezza, si tenga presente la opportunità di semplificare i servizi amministrativi di pubblica sicurezza, togliendo a tale autorità tutti quei servizi d'ordine amministrativo che non hanno attinenza con l'ordine pubblico, da un lato, ed accentrando in essa quelli che all'ordine pubblico hanno riferimento, dall'altro, e ciò per evitare, come attualmente accade al cittadino, di dovere, per ottenere una qualsiasi innocua concessione amministrativa, girare per uffici di amministrazioni diverse, con perdita di tempo che, spesso, non è possibile misurare né a giorni né a settimane.

A tale proposito si segnala un miglioramento nel servizio per ottenere i passaporti, che è stato in questi ultimi tempi indubbiamente reso più celere, e nel servizio del visto dei passaporti alla frontiera, che è stato alleggerito di tutti gli appesantimenti burocratici che prima lo facevano inviso ai turisti, sì che risulta che, in questo settore, le lamentele sono scomparse.

Si fa ancora presente l'aspirazione, da più parti segnalata, dell'abolizione del numero limite nella concessione delle licenze di alcolici e super alcolici e della opportunità, in attesa che la nuova legge di pubblica sicurezza disciplini compiutamente tale materia, di apportare una modifica all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, estendendo a tutte le località dichiarate di interesse turistico il disposto della legge 8 luglio 1949, n. 478, che attualmente trova applicazione limitatamente alle località ufficialmente riconosciute « stazioni di cura, soggiorno e di turismo ».

Passando all'esame specifico delle varie voci di bilancio, riteniamo opportuno dare alcuni chiarimenti su alcuni capitoli dello stesso.

Capitolo 44. — Servizio segreto (lire 18 milioni). Malgrado la intestazione del capitolo, si tratta di somma modestissima per piccoli sussidi che dà il Ministero e per le necessità del Gabinetto.

Capitolo 66. — Spese confidenziali per la prevenzione e la repressione dei reati, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero, per la lotta alla delinquenza ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza per il disarmo dei cittadini (lire 190 milioni).

Questo capitolo è aumentato di 30 milioni in relazione alle previsioni del bilancio dello scorso esercizio, soprattutto per un maggior fabbisogno per il pagamento delle taglie.

Capitolo 97. — Al capitolo 97 di parte straordinaria figura uno stanziamento di lire 200 milioni (con l'aumento, rispetto all'assegnazione base del 1949-50, di lire 50 milioni) per le spese di impianto e funzionamento di campi di concentramento.

Si è osservato, nell'altro ramo del Parlamento, che non si dovrebbe parlare di campi di concentramento in un periodo in cui queste istituzioni dovrebbero rappresentare solamente un triste ricordo di regimi scomparsi e della guerra; tanto meno si dovrebbero stanziare maggiori somme per il loro impianto e funzionamento.

Al riguardo vi è da osservare:

1°) la denominazione del capitolo appare, senza dubbio, odiosa, tanto che si era cercato di modificarla in quella di *Centro di raccolta;* ma sta in fatto che il bilancio dell'interno ha già nella rubrica per l'assistenza post-bellica un altro capitolo, egualmente di spesa straordinaria – il 132 – che si occupa della istituzione e del mantenimento dei *Centri di raccolta*: creare un duplicato nella intestazione potrebbe ingenerare confusione di orientamento e di imputazione;

2°) i campi di concentramento, che figurano nella rubrica della pubblica sicurezza, sono riservati unicamente agli stranieri che vi sono ospitati, più che trattenuti, sino a quando non si manifesta la possibilità di un loro ritorno alla patria di origine, o una loro sistemazione nel territorio della Repubblica, e che non possono essere espulsi dalla Repubblica per il diritto di asilo. Quando essi vogliono emigrare sono liberissimi di farlo.

Sono ovvie le ragioni per le quali della gestione di questi campi è incaricata la pubblica sicurezza: basta considerare che vi sono ospitati anche stranieri sorpresi a svolgere attività non chiare e quasi sempre sprovvisti di regolare passaporto;

3°) l'aumento di 50 milioni è determinato dal fatto che l'assegnazione base del 1949-50 fu ridotta di una eguale cifra, reintegrata per altro durante l'esercizio. La spesa di mantenimento e di assistenza del personale ricoverato comporta l'onere che figura in bilancio, ed il trattamento che gli stranieri godono nei campi è stato concordemente giudicato da tutte le Commissioni internazionali che li hanno visitati pienamente rispondente a criteri di umanità.

Capitolo 99. — Trattasi di 5 miliardi, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari (per questo è disposto un solo miliardo), per la rinnovazione del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza.

Per questo capitolo sono state fatte nell'altro ramo del Parlamento le stesse accuse che furono fatte per il capitolo 96. Non abbiamo, per la risposta a tali accuse, che a rimandare a quanto scritto in occasione del commento a tale capitolo del bilancio.

Riteniamo infine doveroso far presente la situazione che si presenta per quanto ha riguardo all'accasermamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Fino ad ora le guardie sono state accasermate nelle Caserme dei militari, ma ora l'autorità militare chiede insistentemente la restituzione di tali caserme.

È un nuovo problema che si apre. Bisogna fare il possibile per costruire nuove caserme per il Corpo guardie di pubblica sicurezza. Il Ministro ha già sottoposto al Parlamento una prima richiesta finanziaria per questo scopo: altre ne seguiranno. La Patria deve provvedere ad ospitare dignitosamente i benemeriti tutori dell'ordine e della libertà.

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO ANTINCENDI

Come è noto, il servizio antincendi fino al 1935 era organizzato dai comuni. Con regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, si procedette alla sua statizzazione.

Il finanziamento era costituito da un contributo sui premi di assicurazione e da piccole quote che pagavano i comuni in proporzione degli abitanti.

Con successiva legge del 27 dicembre 1941, n. 1570, si modificò la precedente organizzazione del servizio, creando corpi provinciali autonomi, dotati di personalità giuridica, collegati in un corpo nazionale. Venne istituita presso il Ministero dell'interno una « Cassa di prevenzione antincendi », le cui entrate erano costituite dai contributi sui premi di assicurazione e dal contributo dei comuni.

Questa cassa doveva provvedere alle spese generali e a sovvenzionare i corpi provinciali, che avevano come propri cespiti le somme che ricevevano per le prestazioni a pagamento ed altri canoni comunali.

Lo Stato doveva intervenire con somme notevoli, dato che i comuni pagavano poco. Nel 1935 pagavano 0,241 *pro capite*, somma che nel 1940 era arrivata a lire 1 *pro capite*.

Inoltre i comuni che nel 1935 avevano i servizi antincendi sul posto, avevano consolidato un canone complessivo fra di loro di lire 50 milioni.

Con la rivalutazione del canone a carico dei comuni, avvenuta nel 1948, la somma *pro capite* venne portata a lire 40. Anche il canone consolidato venne rivalutato.

Ciò rese superflua la integrazione da parte dello Stato, che nel bilancio 1949-50 venne soppressa. Essa ammontava a lire 2 miliardi e mezzo.

Da notarsi che il servizio antincendi dei porti è a completo carico dello Stato, che spende per lo stesso 690 milioni (capitolo 30).

Tale somma è una parte della tassa di ancoraggio e sbarco che il Ministro del tesoro riscuote – assieme ad altre tasse ed imposte – pel servizio dei porti.

Il regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, e le leggi successive, avevano dato luogo a gravi inconvenienti, dei quali il più grave era il seguente: nel 1935 i comuni che avevano il servizio antincendi in luogo, avevano consolidato il canone proprio perché erano sedi di servizio e quindi pagavano la somma consolidata oltre alla quota *pro capite*. Questi erano 108. Con l'andare del tempo ad alcuni di questi comuni venne tolto il servizio, lasciando però a loro carico l'onere del pagamento del canone, mentre molti altri comuni divennero sede di servizio senza che dovessero corrispondere il detto canone.

Attualmente i comuni sede di servizio sono infatti 611.

Di qui giuste lamentele, alle quali si sta rimediando con il disegno di legge n. 1160, in base al quale vengono aboliti i canoni consolidati; i comuni che hanno reparti sul posto pagano lire 80 *pro capite*, quelli superiori a 40.000 abitanti lire 40 ed i piccoli comuni lire 20. I comuni di montagna sono esenti da ogni pagamento.

La spesa complessiva del servizio antincendi (servizio porti compreso) è attualmente prevista in 6.200 milioni, dei quali 100 milioni sono a carico dello Stato per il pagamento degli ufficiali, 690 milioni a carico dello Stato per il servizio portuale e 110 milioni costituiscono il contributo delle compagnie di assicurazione. Il rimanente deve essere pagato dai comuni.

Il contributo delle compagnie viene fissato con decreto del Ministero dell'industria e commercio. Si deve notare che la cifra da queste corrisposta è esigua. Infatti il gettito maggiore è stato fino ad ora di lire 152 milioni, ed il gettito medio deve ritenersi di lire 110 milioni.

Il costo del servizio è minimo, in relazione a quanto si spende per lo stesso servizio nelle altre nazioni. Se dalla cifra complessiva di 6.200 milioni, togliamo i 690 milioni per il servizio dei porti, vediamo che, per tutte le altre esigenze del servizio, si spendono 5.510 milioni.

Diamo qui una tabella statistica.

SPESE PER SOLE PAGHE E SALARI IN ALCUNE CITTÀ DEGLI STATI UNITI E CANADÀ NEL 1949.

	Abitanti	Numero uomini	Comandante	Vice Comandante	Tenente	Salari uomini		Spesa annuale per il personale in lire
						Massimo	Iniziale	
			(dollari)	(dollari)	(dollari)	(dollari)	(dollari)	
Filadelfia	1.931.334	3.238	9.700	6.160	3.780	3.344	2.944	6.022.680.000
Los Angeles (California)	1.504.277	2.418	12.480	9.900	5.100	4.080	3.480	5.367.960.000
Washington	633.091	906	10.000	6.894	4.278	3.398	2.720	1.630.800.000
Toronto (Canadà)	648.000	890	7.750	5.750	3.417	2.947	2.321	1.388.400.000
Vancouver (Canadà)	308.340	541	6.300	4.500	3.252	3.012	2.280	843.960.000
Long Beach (California)	164.271	318	7.980	5.400	4.092	3.660	3.096	627.840.000
Quebec (Canadà)	149.934	287	6.000	4.202	2.340	2.215	1.872	344.400.000
Canton (Ohio)	108.401	122	4.400	3.740	3.460	3.000	2.440	190.320.000
Springfield (Illinois)	75.503	86	4.080	3.180	3.060	2.820	2.820	144.480.000
Decatur (Illinois)	59.305	67	3.660	3.060	—	2.760	2.400	102.510.000

Da tali dati statistici è interessante rilevare – cosa già fatta dal Ministro – come, per il servizio antincendi, la sola città di Los Angeles spenda come tutta l'Italia.

Se il servizio però costa poco in senso assoluto, il peso che esso impone ai comuni è, con facile previsione, insopportabile dagli stessi.

Già ci troviamo di fronte ad un contributo dei comuni che è più sulla carta che effettivo. Attualmente il servizio, più che dai contributi dei comuni, ha trovato il proprio finanziamento nelle anticipazioni che il Banco di Napoli fa sui contributi che i comuni dovrebbero versare, anticipazioni sulle quali corre circa il 12 per cento di interesse passivo! In questa situazione è lecito chiederci se il porre la spesa del servizio a carico dei comuni, come si sta facendo, costituisca risoluzione od aggravamento del problema. È evidente che deve cessare l'attuale oneroso sistema di ricorrere a finanziamenti bancari.

Attualmente vi sono due tendenze diverse per risolvere il problema: quella di statizzare il servizio e quella di restituirlo ai comuni.

A favore della prima tesi sta la impossibilità finanziaria da parte dei comuni di poter organizzare servizi tecnicamente attrezzati, come è invece possibile fare allo Stato.

A favore della seconda tesi si osserva soprattutto che molti comuni, per essere lontani dai centri, non possono usufruire del servizio contralizzato e che la restituzione del servizio ai comuni gioverebbe alla sua capillarità.

Una soluzione, e forse non la peggiore, potrebbe essere la seguente: statizzare il personale, lasciando a carico dei comuni la spesa di gestione dei servizi locali.

Ciò porterebbe l'onere dei comuni intorno alla somma di 3 miliardi, onere per essi sopportabile.

Lo Stato ha già fra i suoi funzionari tutto il corpo ufficiali del servizio, come già statale è il servizio antincendi dei porti: l'onere presumibile a carico del Tesoro, compresi i servizi che già paga, sarebbe di 3 miliardi.

Verrebbe così definitivamente risolto il dibattutissimo problema del personale, che si trova nella strana situazione di dipendere da un ente che non ha autonomia finanziaria.

È pure all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 1338 con il quale si tende a incorporare unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con tale provvedimento si tende a diminuire il costo del servizio, in quanto gli elementi così incorporati verrebbero a costare circa un terzo degli elementi fissi; ad assicurare un contingente di forze sempre giovani, cosa utilissima ai fini del servizio, data la particolare natura dello stesso; a potenziare il servizio discontinuo, di cui parleremo in appresso, e a creare una riserva di personale tecnicamente preparato in caso di emergenza.

Accanto al personale in servizio *continuativo*, composto di 300 ufficiali e 6.300 sottufficiali e vigili, la organizzazione del servizio antincendi dispone di un personale *in servizio discontinuo*, che non ha un rapporto di impiego vero e proprio, e che è costituito da 100 ufficiali e da 10.000 fra sottufficiali e vigili. Questi, che hanno l'obbligo di partecipare a istruzioni settimanali e di accorrere al momento del bisogno, sono retribuiti con compensi orari – in media di lire 80 all'ora – per le ore che sono costretti a prestare servizio.

Tale retribuzione è assolutamente insufficiente e tale da non attrarre i giovani verso questo servizio, che pure ha tradizioni di sacrificio e che ha bene meritato del paese. L'Amministrazione competente sta cercando di ottenere dei finanziamenti, sia per poter migliorare l'equipaggiamento di questi volontari, sia per poter portare l'indennità oraria a lire 160, in modo che la loro opera di dedizione e di rischio non si traduca per essi in un danno. Come dicemmo, dalla incorporazione dei giovani di leva nel Corpo dei vigili del fuoco, questa attività potrà venire notevolmente potenziata. Esistendo essa quasi esclusivamente nel Centro-Nord del paese, è da augurarsi che possa estendersi anche nel Sud.

Un invito si ritiene ancora doveroso rivolgere alle provincie, cui spetta l'accasermamento del Corpo, perché mettano a disposizione di questo servizio i locali sufficienti. In alcune provincie, come Savona, Reggio Calabria, Bolzano, il Corpo ha avuto lo sfratto dai locali in cui si trova e non sa dove andare!

Osserviamo infine, e questo a merito del Corpo, che l'opera dello stesso non si esplica solo in caso di incendio, ma in molti casi di necessità o calamità (crolli, allagamenti, soccorsi varî, ecc.), sì che, più che un Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sarebbe opportuno, come in Francia, chiamarlo « Servizio di protezione civile ».

Diamo qui un quadro dei servizi d'intervento e di prevenzione effettuati dal Corpo durante l'anno 1949 e nel 1° quadrimestre del 1950.

SERVIZI	Anno 1949	1° quadrimestre 1950
A) *Interventi di soccorso*		
Incendi	19.903	6.683
Crolli	1.673	445
Allagamenti	2.372	261
Soccorsi vari (oltre la metà trasporto infermi)	24.283	6.851
Totale . . .	48.231	14.240
Uomini impiegati .	235.248	68.355
Ore complessivamente prestate . . .	515.651	104.824
B) *Servizi di prevenzione*		
Servizi	454.645	169.776
Uomini impiegati .	439.145	162.711
Ore complessivamente prestate .	1.560.116	604.536

A maggiore dimostrazione delle attività dei vigili del fuoco, oltre gli interventi dovuti ad incendi, si riportano dati statistici relativi ai Corpi della Liguria per tutto l'anno 1949 ed al bimestre ottobre-novembre 1949 per i Corpi della Toscana, con speciale evidenza dei servizi dovuti agli allagamenti.

Liguria. (anno 1949).

SERVIZI	Anno 1949
Incendi	948
Crolli	174
Allagamenti	320
Soccorsi vari	1.037
Totale . . .	2.479
Uomini impiegati	14.569
Ore complessivamente prestate .	48.081

Toscana. (bimestre ottobre-novembre 1949)

SERVIZI	Numero	Durata ore
Incendi	165	250
Allagamenti	301	1.113
Altri	210	368
Totale . . .	676	1.731

Raccomandiamo – per chiudere – il senso di disciplina che deve animare il Corpo. Non deve essere lecito scioperare quando vi è un'incendio e debbono assolutamente evitarsi episodi di insubordinazione e di indisciplina di cui, negli ultimi anni, e non a suo onore, qualche elemento del corpo ha dato qualche, per fortuna non frequente, prova.

DIREZIONE GENERALE DEI CULTI.

Il bilancio non presenta particolari questioni. Vi è una spesa di lire 87.039.990 nella parte ordinaria ed una di 2.000.000 lire nella parte straordinaria.

L'aumento in relazione al precedente stato di previsione è dovuto soprattutto, per la parte ordinaria, al capitolo 78, che è stato adeguato in relazione all'accertato maggior fabbisogno, e per la parte straordinaria al capitolo 100, pure aumentato per adeguare lo stanziamento alle effettive necessità del servizio.

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA PUBBLICA

Nel bilancio sono stanziate per la pubblica assistenza:

nella parte ordinaria	L. 2.999.092.500
nella parte straordinaria per l'assistenza pubblica	» 17.200.782.350
Nella parte straordinaria, per la assistenza postbellica	» 9.053.300.000
Totale	L. 29.253.174.855

Devesi subito rilevare che questa non è tutta la somma che lo Stato spende per la assistenza, ma è solo quella parte che viene iscritta nel bilancio dell'interno.

In tutta la sua attività assistenziale, attraverso i vari Ministeri, si calcola che le somme spese complessivamente per questo scopo dallo Stato, si aggirino, come ebbe ad esporre il Ministro nell'altro ramo del Parlamento, intorno ai 700 miliardi. Somma notevole, se si tien conto della modestia del nostro bilancio, ma somma ancora nettamente insufficiente a far fronte a tutte le varie necessità, ove si pensi alla massa notevole dei disoccupati ed alle altre varie doverose necessità assistenziali.

Sarebbe opportuno che a cura del Governo venisse fornito un prospetto completo di tutte le somme che vengono spese ai fini assistenziali, affinché fosse possibile avere una visione unitaria di tale complessa ed importantissima materia.

Per quanto riguarda il bilancio sottoposto al nostro esame, osserviamo subito che, a seguito della unificazione dei servizi della assistenza, con la creazione della Direzione generale della pubblica assistenza (decreto ministeriale 1° giugno 1949 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 14 giugno 1949), le voci relative alla pubblica assistenza presentano una migliore e più organica classificazione.

È stata creata una rubrica nella parte ordinaria di spesa, che comporta uno stanziamento complessivo di lire 2.999.090.500 e che è costituito nella maggior parte da trasporti di uguali somme di altri capitoli dell'esercizio precedente, qui trasferiti per una migliore classificazione delle spese. Notevoli, in questa rubrica del bilancio, i capitoli 80 (300 milioni) e 82 (295 milioni) corrispondenti ai capitoli 34 e 36 del vecchio bilancio, il primo aumentato, per presunto maggior fabbisogno, di 88 milioni.

Contemplano tali capitoli principalmente le spese per i sussidi alle istituzioni di pubblica beneficenza e agli enti, istituzioni private, ecc., che provvedono, per conto del Ministero dell'interno, all'assistenza degli indigenti inabili al lavoro e alle spese per il mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare in appositi stabilimenti a sensi dell'articolo 154 del testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Per tali ultimi ricoveri, fatti al fine di reprimere o prevenire l'accattonaggio, la spesa viene anticipata dallo Stato e rimborsata poi a questo dal comune di domicilio del ricoverato. Tali ricoveri venivano effettuati su una base di lire 120 al giorno. Con decreto ministeriale 31 gennaio 1950, n. 907174, è stata autorizzata la elevazione della retta fino ad un massimo di lire 180 con decorrenza 1° gennaio 1950.

Malgrado l'aumento di 88 milioni sopra cennato, lo stanziamento deve ritenersi inadeguato per i bisogni effettivi.

Nella parte straordinaria di spesa si è istituita, sempre per una migliore classificazione delle spese, una rubrica « Spese per l'assistenza pubblica » che comporta uno stanziamento complessivo di lire 17.200.782.355 e che è costituita da trasporti di uguali somme da altri capitoli del bilancio dell'anno precedente.

Degno di particolare attenzione il capitolo che stanzia 9 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica. Onde avere la visione completa delle somme stanziate per questo scopo, alla somma predetta bisogna aggiungere lire 1.800 milioni stanziate nel capitolo 84 di parte ordinaria della spesa (capitolo 38 dell'esercizio 1949-50), in virtù della legge 8 aprile 1940, n. 377.

L'articolo 4 della legge 3 giugno 1937, n. 847, che ha istituito gli E.C.A. succeduti alle Congregazioni di carità, dispose che essi dovessero provvedere al loro finanziamento, oltre che con le eventuali rendite del loro patrimonio, con le somme che fossero assegnate ogni anno sul provento dell'addizionale 1 per cento sui tributi erariali e locali, addizionale successivamente elevata (regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145) al 2 per cento. Essendo tali somme assolutamente insufficienti, lo Stato concorre ad integrare i bilanci con gli stanziamenti sopra riportati, notevoli, se pur insufficienti per gli scopi cui si deve far fronte. La ragione fondamentale dell'intervento dello Stato con lo stanziamento di lire 9 miliardi nella parte straordinaria di spesa, sta nella diminuzione enorme dei redditi patrimoniali degli enti a seguito della svalutazione della lira, blocco dei fitti, ecc. Osserviamo però che sarebbe opportuno che la gran parte di tale somma venisse trasferita nella parte di spesa ordinaria, essendo evidente che la svalutazione della moneta e gran parte degli elementi che hanno provocato la diminuzione dei redditi degli E.C.A., non sono di natura transeunte, ma sono ormai stabilizzati.

La divisione del fondo fra le varie provincie viene fatta ogni anno, tenendo conto delle erogazioni del precedente esercizio, del numero degli abitanti, dei disoccupati, della situazione delle provincie, con particolare riferimento alle zone economicamente depresse

ecc. I prefetti, con criteri analoghi, ripartiscono la somma assegnata alla provincia fra i vari E.C.A. locali. Le spese d'amministrazione per l'esercizio della assistenza, sia fatta al centro che dai vari E.C.A. locali, hanno sollevato parecchie critiche.

Per quanto riguarda il Ministero tale spesa è ancora eccessiva: oltre un miliardo. È doveroso però dare atto che i dipendenti, da 6000, sono stati ridotti a 2900, alcuni dei quali lavorano per altri Ministeri. Bisogna però fare ogni sforzo per ridurre ulteriormente la spesa di gestione. Veramente grave ed allarmante la quota-parte di spese di gestione dei varî Eca locali, taluni dei quali raggiungono per tali spese il 45 per cento delle somme messe a disposizione per l'assistenza. Percentuale eccessiva che deve assolutamente essere notevolmente ridotta.

Il capitolo 105 prevede lo stanziamento di 200 milioni per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Lo stanziamento è insufficiente.

È attualmente allo studio presso il Ministero un provvedimento per regolare la complessa materia dei sussidi militari, ancora regolata dalla legge 21 gennaio 1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Il capitolo 108 prevede uno stanziamento di lire 6.500 milioni per il pagamento del caro-pane dovuto in base all'articolo 3 decreto legislativo luotenenziale 22 febbraio 45, n. 38, alle persone nel capitolo stesso indicate. È un capitolo che è in continua diminuzione, soprattutto in conseguenza del minor numero di militari in servizio di leva o richiamati alle armi. Nel precedente esercizio vi era per tale titolo una previsione di spesa di 8 miliardi (capitolo 112).

Una rubrica a parte – sempre nella parte straordinaria della spesa – è costituita per i servizi per l'assistenza post-bellica.

Degno di nota in tale rubrica, il capitolo 130, che è molto simile al capitolo 102. Ma mentre il 102 è destinato a sovvenzionare gli stabilimenti di assistenza in genere, il 130 sovviene solo gli istituti che svolgono compiti di assistenza alle categorie dei danneggiati di guerra (indicate nell'articolo 1 decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646). È opportuno accennare che lo Stato svolge la sua assistenza attraverso gli organi centrali (Direzione generale assistenza pubblica) e periferici (Ufficio provinciale A.P.B.). Esso si serve però anche di istituti ed enti varî: di qui lo stanziamento ai fini di concedere contributi a tali enti. Lo stanziamento del capitolo 130 è stato diminuito dall'esercizio precedente di 40 milioni e deve ritenersi insufficiente.

Particolare importanza ha il capitolo 132 che stanzia 1.700 milioni per la « Istituzione e mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro. Spese per la smobilitazione dei Centri di raccolta ». I profughi assistiti, fino ad epoca non lontana, furono circa 75.000, con una spesa di lire 6 miliardi. Questa cifra è ora notevolmente diminuita. Anche in relazione al bilancio dello scorso anno vi è una diminuzione di ben 800 milioni. Lo sforzo dello Stato è stato quello di fare rientrare i profughi nei loro paesi di origine, incoraggiare l'esodo dai centri ed il rientro nelle attività produttive, mediante dei premi detti di « primo stabilimento ». Detti premi erano di lire 30.000. Inoltre veniva dato un premio integrativo di lire 20.000.

Con tale politica i Centri sono stati notevolmente sfollati ed ora i ricoverati sono scesi ad una cifra intorno ai 30.000.

Per meglio disciplinare la grave materia, che merita ogni benevola attenzione del Parlamento per la somma di sacrifici cui, per il loro alto spirito di italianità, i profughi sono andati incontro, è stata presentata alla Camera una interessante proposta di legge dagli onorevoli colleghi Carignani, Almirante, Lupis, Montelatici e Numeroso, che è all'esame della I Commissione.

È opportuno che vengano superati al più presto gli ostacoli, che non derivano dalla I Commissione, che si frapppongono alla possibilità di approvare – sia pure con le modifiche che deriveranno dalla discussione – la detta proposta di legge. Il problema dei profughi non è ancora risolto, non è neppure molto vicino ad una soluzione: provvedere a loro è un dovere cui lo Stato non può esimersi.

Di particolare importanza è il capitolo 135 che prevede uno stanziamento di 2 miliardi.

Esso è destinato alla istituzione o mantenimento di case di ricovero per minorenni e al pagamento dei rimborsi agli enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse le sanitarie, fatte a favore degli appartenti alle categorie di cui all'articolo 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646. A questa voce del bilancio fa capo la forma di assistenza che viene attuata mediante le colonie estive. Questa viene fatta attraverso enti, istituti, organizzazioni, ecc., particolarmente attrezzate ed ha una importanza enorme.

Negli scorsi anni venne assistito circa un milione di bambini. È una forma di assistenza da potenziarsi, a costo di qualsiasi sacrificio, per il bene che essa fa ai figli degli strati più poveri del nostro popolo. Bisogna dire subito che lo stanziamento è assolutamente inadeguato e che, anche negli scorsi esercizi, vi è sempre stato bisogno di ulteriori stanziamenti per far fronte a questa assistenza. Sarebbe però opportuno che il Tesoro decidesse fin dall'inizio le somme che può stanziare per tale scopo e non già che aumentasse le somme stesse durante l'esercizio finanziario. Il successivo aumento delle somme stanziate rende impossibile agli enti di fare i propri piani precisi sul numero e sulle possibilità di assistenza delle singole colonie, con conseguenze, sotto l'aspetto organizzativo e finanziario, che è facile prevedere. Non ci riesce inoltre di comprendere per quale ragione nella descrizione del capitolo in esame non sia fatta esplicita menzione che esso serve anche per le colonie estive, e questo data la enorme importanza di tale forma di assistenza.

Notevole pure il capitolo 136 che stanzia 1.500 milioni per i sussidi da versarsi alle persone disoccupate e bisognose delle più volte citate categorie di persone di cui ai decreti legislativi luogotenenziali nn. 425 e 646.

I sussidi possono essere *ordinari*, cioè corrisposti in modo continuativo, o *straordinari*, cioè una volta tanto per particolari disposizioni di legge o per decisione dei Comitati provinciali di assistenza pubblica.

L'unica categoria che oggi fruisce di sussidi ordinari è quella dei profughi; tutte le altre categorie (reduci, partigiani, sinistrati) possono godere solo di sussidi straordinari.

I sussidi per i profughi sono disciplinati dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, che classifica i profughi in quattro categorie, di cui alla 1ª (profughi dalla Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia) deve provvedere il Ministero dell'Africa italiana e per le altre (profughi dei territori nei quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra) il Ministero dell'interno.

I sussidi ordinari sono i seguenti:

a) assistenza in denaro mediante sussidi di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per i famigliari a carico,

b) assistenza nei Centri profughi, dove questi fruivano di un modestissimo alloggio e del vitto. Il vitto però, per gli inconvenienti cui dava luogo, è stato sostituito (articolo 2, legge 1° agosto 1949, n. 453) con un sussidio in contanti di lire 158.

È in corso uno schema di legge con cui tali forme di assistenza, scadute il 30 giugno 1950, vengono prorogate fino al 31 dicembre 1950.

I sussidi straordinari sono i seguenti:

a) sussidi di lire 12.000 per i profughi d'Africa rimpatriati dopo l'entrata in vigore del decreto e per quelli rimpatriati in seguito all'esercizio del diritto di opzione previsto dal trattato di pace;

b) lire 1000 per ogni persona di famiglia a carico dei profughi di cui alla lettera *a*);

c) lire 20.000 in aggiunta al premio di primo stabilimento di lire 30.000 dovuto ai profughi che lasciano, a seguito di domanda, i centri di raccolta.

Lo schema di legge sopra cennato prevede la proroga fino al 31 dicembre 1950 anche per i sussidi straordinari.

Lo stanziamento di cui al capitolo è insufficiente. La I Commissione ha inoltre più volte esposta l'opportunità di disciplinare definitivamente la complicata materia.

Il capitolo 137 prevede uno stanziamento di lire 100.000.000 per il pagamento della indennità di caro-pane stabilita a favore delle categorie aventi diritto al sussidio continuativo. È quindi una integrazione del capitolo 136.

Il capitolo 139 riguarda i premi di solidarietà nazionale concessi ai patrioti combattenti ed alle loro famiglie. Poiché il lavoro delle Commissioni, che stabiliscono tale qualifica, sta per volgere alla fine, questo stanziamento, che nei bilanci degli anni precedenti era cospicuo (nel 1946-47 era di lire 799.877.000) in questo bilancio è ridotto a lire 10.000.000.

Il capitolo 140 « Assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzioni di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistiti bisognosi e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione », prevede ora uno stanziamento di 500 milioni. Questo capitolo, che nei bilanci passati ebbe stanziamenti più rilevanti, si dimostrò utilissimo e rese possibile soccorrere molte decine di migliaia di profughi nei confronti dei quali il sussidio in denaro non sarebbe stato efficiente. È ora in continua diminuzione, sempre minore essendo il numero dei profughi. Sarebbe opportuno estendere tale capitolo anche ai casi di calamità pubblica (alluvioni, terremoti, ecc.).

Queste le voci principali del bilancio per quanto riguarda la pubblica assistenza. Come

dicemmo, non tutta l'assistenza che viene fatta dallo Stato rientra nel bilancio dell'interno. Essa non è che una minima parte. E neppure tutta l'assistenza che viene fatta dal Ministero dell'interno è riflessa nel bilancio: il fondo di assistenza invernale è, ad esempio, amministrato dalla Direzione generale della pubblica assistenza, ma non risulta nel bilancio.

Purtuttavia, come dicemmo all'inizio, pur essendo le somme stanziate in questo come nei bilanci di altri Ministeri, insufficienti di fronte alle necessità della nazione, è doveroso riconoscere che lo sforzo che fa lo Stato nel settore della pubblica assistenza è degno di considerazione.

DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO

Ogni anno, alla discussione del bilancio di previsione di questo Ministero, numerosi oratori – e non di un solo settore – hanno lamentato la eccessiva modestia dei mezzi messi dal Tesoro a disposizione del Fondo culto in relazione alle sue origini ad alle funzioni che lo stesso deve esercitare.

Per quanto riguarda la questione delle congrue non si dice cosa nuova dicendo che, anche dopo l'ultimo aumento del 50 per cento, lo Stato è ancora lontano dall'adempiere alla sua precisa obbligazione derivante dall'articolo 30 del Concordato, ed affermando che l'adempimento di tale obbligazione è non solo un dovere giuridico-morale, scatente da un preciso documento internazionale e dalla origine della obbligazione stessa che, come è noto, deriva dalla acquisizione da parte dello Stato, in forza delle note leggi eversive, di un patrimonio valutato prima del 1907 (vedi relazione al bilancio di previsione 1949-50, pagina 18) ad oltre lire 1.725.544.980 (e lire oro), pari a circa 200 miliardi attuali, ma anche è un dovere sociale, essendo assolutamente insufficiente l'assegno che tuttora viene dato al clero congruato.

È vero che lo Stato ha limiti di bilancio che non può, al momento, superare, ma esso deve però tenere come proprio impegno di onore di portare quanto meno al livello dovuto in forza di precise obbligazioni, l'assegno per questa classe della quale, qualsiasi frase di elogio si voglia scrivere, è sempre povera cosa in relazione ai meriti che col diuturno sacrificio ha acquistato nella sua opera verso il popolo.

Ed un altro problema bisognerà anche che lo Stato affronti: la situazione del sacerdote che per l'età o per malattia non è più in forza di adempiere alla sua missione. Oggi è a carico di chi sarà chiamato con ogni probabilità domani a sostituirlo; ma spesso, troppo spesso, i redditi del beneficio e la congrua non sono sufficienti a far vivere nemmeno uno dei due sacerdoti. Quale è la sorte del sacerdote vecchio e malato ? Per tutti i lavoratori lo Stato ha affrontato questo problema: per i lavoratori della vigna del Signore, no; ma anche per questi bisognerà affrontarlo!

Constatiamo pure con piacere che sono aumentati gli stanziamenti per il restauro delle chiese. Nella discussione sul bilancio di previsione dello scorso anno il relatore di questo bilancio ebbe l'onore – trattando questo punto – di far presente come il restauro delle chiese – immenso patrimonio artistico nazionale e meta di innumerevoli turisti – vada considerato non solo come spesa per il culto, ma anche come spesa necessaria per tenere in vita un patrimonio artistico nazionale di immenso valore.

Su questo punto – sia pure per diverse considerazioni – ci dovrebbe essere l'accordo di tutti !

Ancora insufficiente, molto insufficiente, è la somma stanziata: facciamo voti perché nel bilancio venturo essa venga ancora aumentata, ma prendiamo atto con compiacimento del fatto che il Ministro si è reso conto dell'importanza del problema.

Vediamo inoltre che è stato aumentato il capitolo 39 che, in via più teorica che pratica, considera la possibilità di costruzione di nuovi edifici ecclesiastici. Non sarà mai messa in sufficiente evidenza la necessità di uno stanziamento per tale capitolo che sia non solo simbolico, ma effettivo, ed esteso a tutte le zone dove manca la chiesa e non solo ai luoghi danneggiati da terremoti o da guerre: in specie perché sia estesa la possibilità effettiva di costruire edifici del culto in luoghi di bonifica: non serve redimere la terra, se si lasciano oscure le coscienze.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel raccomandare alla approvazione della Camera lo stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno, di cui ci siamo sforzati di illustrare le fondamentali questioni che in questo momento deve affrontare, non possiamo non fare qualche osservazione di ordine generale.

L'ordine pubblico è generalmente buono: la legge sul reperimento delle armi ha dato in via generale buona prova. Molte armi sono state trovate, molte sono ancora nascoste e, purtroppo, in perfetto stato di manutenzione.

Bisognerà intensificare l'attività di ricerca, specie negli stabilimenti che gli ultimi fatti hanno più volte portato ai non graditi onori della cronaca per ingenti depositi di armi ivi rinvenuti, e non in quelli soltanto!

Mai sarà sufficientemente lodata ogni attività ed ogni energia che il Ministro dell'interno spiegherà per la salvezza della democrazia. Una democrazia imbelle perisce: solo forte fiorisce. È stata denunciata all'Autorità giudiziaria l'attività del M. S. I., perché essa giudichi se sia o meno diretta a riorganizzare, contro il divieto di legge, il partito fascista: in attesa del giudizio del Magistrato, il giudizio dell'uomo politico deve tacere. Invitiamo il Ministro ad esaminare tutta la vita nazionale, l'attività di tutti i partiti, ed ovunque trovi attività contro la democrazia, attività contro lo Stato, ad intervenire, con energia, nella legalità.

Si sollecitino gli studi già avanzati per la emanazione della nuova legge provinciale e comunale, di cui è sentito vivo il bisogno, e si coordinino le norme di tale legge con le norme sulle Regioni che dovranno presto essere sottoposte al Parlamento; si dia luogo alle elezioni amministrative provinciali e regionali, non appena saranno apprestati i necessari strumenti legislativi; si provveda alla nuova legge di pubblica sicurezza e sia essa strumento di libertà e di repressione della licenza; si studino e si attuino i provvedimenti da prendersi per una sempre maggiore bonifica morale del nostro popolo, tenendo soprattutto presenti le necessità di educazione delle giovani generazioni, e in tutta questa attività si tenga presente che compito del legislatore, compito di un Governo, è quello di prevenire: solo amara necessità deve essere il reprimere.

Se compito del Ministro dell'interno è quello di tenere l'ordine pubblico, se questo spesso è turbato perché nel nostro povero paese masse notevoli aspirano ancora ad un tenore di vita sopportabile, che non è stato raggiunto, se prevenire e non reprimere deve essere l'insegna di un buon Governo, sia il Ministro dell'interno non solo presente, ma motore, di tutti gli organismi e di tutti i provvedimenti ove è concentrato lo sforzo del popolo italiano per raggiungere un più equo tenore di vita di tutti i cittadini.

Lo sforzo veramente notevole, che il nostro popolo in questo senso sta compiendo, deve vedere ovunque il Ministro dell'interno. Per questo auspichiamo che la sua presenza sia richiesta in tutti gli organismi fondamentali della vita della Nazione.

Con queste considerazioni la I Commissione propone alla Camera di approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

GATTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

ART. 3.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 28 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi inscritti nell'esercizio 1950-51, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 4.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'articolo 41, 1° comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

ART. 5.

Sono autorizzati:

a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge;

b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del

ART. 5.

Identico.

primo comma dell'articolo 41 del predetto regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice medesima.

ART. 6.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la spesa straordinaria di lire 9 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

ART. 7.

È autorizzata, per l'esercizio 1950-51, la iscrizione della somma di lire 500.000 per provvedere alle spese pel funzionamento della Commissione per la pubblicazione del carteggio del Conte di Cavour.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.